



## La Corte d'appello di Napoli

### Sezione persona, famiglia e minorenni

composta dai magistrati

dr. Antonio Casoria – presidente  
dr. Alessandro Cocchiara – consigliere  
dr. Massimo Sensale – consigliere estensore  
dr. Stefania Caruso – componente privato  
dr. Antonio D'Ambrosio – componente privato

ha emesso il seguente

### DECRETO

nel procedimento n.967/14 VG introdotto con reclamo del 3.07.15 per la riforma del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli il 14.05.15, proposto

da

[Redacted] c.f. [Redacted], nato il [Redacted] in Albania,  
[Redacted] c.f. [Redacted], nata il [Redacted] in Albania,  
elettivamente domiciliati a Napoli, in Piazza Principe Umberto 35, presso lo studio dell'avv. Amarilda Lici (pec [amarildalici@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:amarildalici@avvocatinapoli.legalmail.it); fax 081.19319454), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per reclamo, reclamanti

in contraddittorio con il

**MINISTERO DEGLI INTERNI,**

non costituito

con l'intervento del

**Procuratore Generale** presso questa Corte.

#### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 - Con ricorso al Tribunale per i minorenni di Napoli depositato il 16.07.14, [Redacted] e [Redacted], nati in Albania - premesso di aver contratto matrimonio in Albania il [Redacted] (certificato in atti) e di essere i genitori di [Redacted], nata a [Redacted] (NA) il [Redacted] (certificato in atti), di essere in attesa del secondogenito [Redacted], nato nelle more del giudizio a [Redacted] il [Redacted], che l'intero nucleo familiare risiede a [Redacted] (CA), [Redacted]; di

avere sempre lavorato onestamente, inserendosi al meglio nel contesto socioterritoriale di *Avellino (CB)* lavora come operaio nel settore edile – chiesero di essere autorizzati a restare in Italia ai sensi dell'art. 31, 3° comma, d.lgs. 286/1998 (T.U. sulla immigrazione).

2 – Con decreto del 14.05.15, il Tribunale per i minorenni di Napoli, su conforme parere del PMM, ha rigettato la richiesta, osservando che *“la ratio della norma è (...) quella di permettere al minore, che ne ha necessità, di restare in Italia insieme all'adulto di riferimento anche in assenza delle condizioni normali per il rilascio del permesso di soggiorno per evitare un danno grave, concreto e percepibile al suo sviluppo psicofisico, purché le circostanze di fatto che motivano la deroga alla disciplina sull'immigrazione siano transitorie e trascendano il normale disagio legato al rimpatrio dello stesso minore o di un familiare”*.

*“Nel caso in esame”* – prosegue il Tribunale – *“la compiuta istruttoria ha evidenziato che la minore non ha realizzato, stante la sua tenera età, una integrazione significativa nel contesto relazionale e sociale del paese, avendo una relazione privilegiata e di fatto esclusiva con i genitori; che nessuno dei due genitori ha documentato attività lavorative lecite che3 evidenzino una integrazione nel tessuto dal punto di vista occupazionale”*.

3 – Con ricorso del 3.07.15, *S. & R. & C. S.p.A.*, hanno proposto reclamo, chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato e disporsi il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31, 3° comma, d.lgs. 286/1998 per un tempo minimo di due anni.

4 – All'udienza del 4.11.15 il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del reclamo. Quindi la Corte ha riservato la decisione.

5 – Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità [*Cass. SS.UU. 25 ottobre 2010 n°21199; Cass. ordinanza 7 settembre 2012 n°15025*], la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al

minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.

Deve inoltre osservarsi che il citato Testo unico, dopo aver affermato il diritto dello straniero all'unità familiare (art. 28), alle condizioni previste dallo stesso Testo, dispone tra l'altro che *"in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardante i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1°, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176"* (art. 28, comma 3°).

Occorre aggiungere che la Corte Costituzionale, con la pronuncia 376/2000, ha rilevato che il diritto all'unità familiare merita *'una speciale protezione'* quando riguarda il destino dei figli minorenni; e che tale tutela, oltre che direttamente dalla Costituzione, è affermata da una serie di disposizioni di trattati internazionali ratificati dall'Italia: il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (reso esecutivo con la legge n. 881/1977) e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata, come già detto, dalla legge 176/1991, che approfondisce il contenuto del diritto di famiglia, con particolare riguardo al rapporto genitori-figli, precisando che il fanciullo non può essere separato dai genitori, se non in casi specifici e controllati (art. 9 e segg.).

Questo sistema di valori ritenuti fondamentali della dignità umana, è divenuto parte integrante del diritto comunitario, nel cui ambito è stata adottata la Direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi, da interpretare secondo la Corte di Giustizia alla luce dei diritti fondamentali, e più particolarmente del diritto al rispetto della vita familiare sancito sia dalla CEDU, sia dalla Carta; ed è stato da ultimo interamente trasfuso nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000), nella versione derivante dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1 dicembre 2009, che ha ribadito il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7); i diritti dei minorenni alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere; nonché quelli ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24).

La materia dell'immigrazione, regolata da norme dettate da esigenze di ordine

pubblico e di sicurezza nazionale, ha ricevuto analoga disciplina in fonti internazionali. L'operatività di dette norme richiede pertanto il bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti.

In tale quadro, la norma dell'art. 31, comma 3°, del T.U. in esame *"attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto alla vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti"*. Proprio sulla scorta della interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione dell'art. 31, la Suprema Corte, con la decisione a Sezioni unite citata [sentenza 21799/2010], ha ritenuto di non dover condividere l'indirizzo c.d. restrittivo, che *"travalicando la lettera della legge, qualifica la norma "eccezionale" o la correla a requisiti di emergenza o la ritiene addirittura applicabile solo in situazioni di estremo pericolo per la salute (fisica) del minore"*.

L'autorizzazione alla permanenza del genitore irregolare del minore straniero soggiace tuttavia ad una duplice condizione: la *'gravità dei motivi'* relativi allo sviluppo psico-fisico del minore, *'da apprezzare avendo riguardo alla situazione in atto del fanciullo; e soprattutto, allorquando si prospetta un deterioramento grave della sua condizione, con giudizio eventualmente prognostico sulle conseguenze che la sua modificazione possa comportare per il minore'*; e la circostanza che il provvedimento sia esclusivamente funzionale alla tutela del minore e non del genitore che dovrebbe essere espulso.

Ciò che più rileva è tuttavia che la condizione psico-fisica del minore è situazione *'che si modifica ed evolve'*, sicché *'la norma ne giustifica una periodica rivalutazione, a seguito della quale (ove la gravità della situazione permene) l'autorizzazione (significativamente prevista a tempo determinato) può essere prorogata'*.

Il danno che si intende in tal modo evitare al minore deve essere *'effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave ... in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico'* e che potrebbe derivare dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.

L'indagine che allo scopo deve essere condotta deve tener conto *'della peculiarità delle situazioni prospettate, nonché di ogni possibile variabile – come l'età, le*

*condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore e la situazione della famiglia – e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi richiesta dalla norma'.*

Quando – come nel caso in esame – si accerta la presenza reale ed effettiva del genitore, strumentale alla presenza del fanciullo, e che vi è stata una effettiva coesione familiare nel cui ambito lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psico-fisico; ovvero risulti che, *'se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui'*, possono ritenersi sussistenti i presupposti del provvedimento autorizzativo.

Occorre in altri termini evitare solo che l'uso strumentale dei figli minorenni da parte del richiedente sia rivolta ad esclusivo interesse del genitore, di modo che attraverso tale strumentalizzazione si produca una sanatoria permanente.

7 – Nel caso in esame, dagli accertamenti compiuti dal Tribunale minorile – in particolare dai certificati in atti e dalla relazione socio-ambientale dei SS di [redacted], a firma della dr.ssa [redacted] – risulta: che i reclamanti sono incensurati e non hanno carichi pendenti; che la piccola [redacted] è iscritta alla scuola dell'infanzia presso l'Istituto comprensivo statale [redacted]; che il nucleo familiare è unito; che [redacted] lavora "in maniera non contributiva" (così, elegantemente, la relazione socio-ambientale), alle dipendenze di un'impresa edile, con un guadagno di circa € [redacted] al mese; che [redacted] ha un cordiale rapporto con il datore di lavoro; che i bambini sono assistiti gratuitamente dal pediatra [redacted] [redacted], al cui studio sono accompagnati "premurosamente e puntualmente" da entrambi i genitori; che i minori sono seguiti anche dal consultorio familiare per le vaccinazioni; che il nucleo familiare ha raggiunto un "ottimo livello di integrazione sociale" nel territorio in cui vive e gode di una buona rete sociale di autoctoni e connazionali oltre che di una profonda amicizia con alcuni vicini di casa, con i quali trascorre molto tempo libero, dando ai rispettivi figli l'opportunità di vivere esperienze ludiche, passeggiate e gite al mare, oltre che serate in pizzeria; che la piccola casa (in comodato gratuito) è in ordine e arredata in modo semplice, in buo-

ne condizioni sanitarie; che i minori sono apparsi ben curati.

Pertanto questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo al fine di consentire la permanenza in Italia di *Selma* e *Alice Kollavaj* per due anni, nei quali i reclamanti dovranno provvedere alla regolarizzazione della loro posizione nel nostro paese.

La peculiarità della vicenda induce a dichiarare compensate le spese di lite.


Per questi motivi

la Corte accoglie il reclamo proposto da *Selma* e *Alice Kollavaj*, generalizzati in epigrafe, e, in riforma del decreto impugnato, autorizza gli stessi a permanere sul territorio nazionale per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dispone che il presente decreto sia comunicato al Questore di Napoli e alla rappresentanza consolare in Albania. Spese compensate.

Napoli, 4 novembre 2015


Il consigliere est.

(dr. Massimo Sensale)



Il Presidente

(dr. Antonio Casoria)



CORTE di APPELLO di NAPOLI

SEZIONE MINORENNI

Depositato in Cancelleria

13 NOV 2015

oggi \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Il Direttore Amministrativo  
Ioni dott.ssa Gabriella

